

Sud Energy S.r.l.

Sud Energy S.r.l. | Largo Augusto, 3 | 20122 Milano

Spettabile

Ministero della Cultura

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia**

Via Alvarez Valentini, 8 - Foggia (FG)

sabap-fg@pec.cultura.gov.it

E p.c.,

Ministero della Cultura

**Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali**

Via di San Michele, 22 – 00153 Roma

dg-abap@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Via Gentile, 52 - 70126 Bari

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Milano, 10 aprile 2024

Nota Prot. SUE20240410-O-204

**OGGETTO: PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL
CONTESTO “*TIATI – TEANUM APULUM – CIVITATE* E BASSA VALLE DEL FORTORE” -
OSSERVAZIONI (ai SENSI DELL’ART. 139, COMMA 5 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SS. MM.
II.)**

Il sottoscritto SIMONE PINAMONTE, in qualità di legale rappresentante delle società Sud Energy S.R.L., avente sede legale in MILANO in LARGO AUGUSTO N.3, C.F./P.IVA 03515060717

(nel prosieguo della presente la “**Società**”), con riferimento alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico citata in epigrafe, ritiene opportuno rappresentare quanto segue:

PREMESSO CHE:

- A. La scrivente Società opera attivamente nel settore dello sviluppo, della realizzazione e della gestione di progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
- B. La Società, titolare di Autorizzazione Unica di cui alla DD n° 10 del 27 gennaio 2020 rilasciata dalla Regione Puglia Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia, ha provveduto alla realizzazione e messa in esercizio, con allaccio alla rete nazionale, in modalità “provvisoria” in quanto non ancora realizzate le infrastrutture di connessione da parte del gestore nazionale di rete (TERNA SpA), di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica di potenza nominale complessiva pari a 20 MW.
- C. Il Progetto di cui al punto che precede ha ottenuto le autorizzazioni necessarie, ivi compresa la valutazione, con esito favorevole, della compatibilità ambientale (Determina Dirigenziale n° 201 del 01.12.2016 prorogato con provvedimento n.212 del 17.06.2022) da parte del Servizio VIA VINCA della Regione Puglia;
- D. la Società è venuta a conoscenza della pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati, a far data dal 12 dicembre 2023, della **proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico** formulata dalla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia* relativa al **contesto “Tiati – Teanum Apulum – Civitate e Bassa Valle del Fortore”** (nel seguito la “**Proposta**”).
- E. Tale Proposta prevede, *inter alia*, l’imposizione del vincolo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, su una vastissima area in cui ricadono parti delle opere di titolarità delle Società, nonché le necessarie opere di rete alla RTN nazionale che, benché già autorizzate, non sono state ancora realizzate da parte del Gestore di Rete.
- F. Ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 12 del D.Lvo 387/2003 “..... *gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti. Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”.

- G. Per quanto indicato nella Proposta, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni decorrenti dal periodo di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 139, comma 5, del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO CHE:

- a. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sono considerati opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 7-bis co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006.
- b. Ai sensi del paragrafo 17.1 del D.M. 10 settembre 2010, recante "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" ("**Linee Guida**"), le Regioni e le Province autonome "*possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*", sulla base di "*un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale*".
- c. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento (UE) 2022/2577, la "*pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici [...]. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima*".
- d. Ai sensi del comma 2 del sopra menzionato art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577, modificato dal Regolamento (UE) 2024/233, gli "Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente".
- e. La Proposta di imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 136, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 prevede che questo sia esteso per una superficie complessiva di circa 213 km².
- f. Per quanto di interesse della scrivente Società, la Proposta in esame prevede, attraverso le prescrizioni impartite per ogni componente presa in considerazione, un divieto generale e aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli alimentati da fonti rinnovabili che non siano realizzati in "*edifici esistenti e collocati*".

in modo da garantire che non siano percepibili all'esterno" (Elaborato n. 9 della Proposta – Sistema delle Tutele).

Tutto quanto premesso e considerato, la scrivente, formula le seguenti **OSSERVAZIONI**:

1) Illegittimità della Proposta per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e assenza dei requisiti necessari per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lg. 42/2004

Come indicato in premessa, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, individua un'area di intervento che ha un'estensione assai rilevante. Come emerge dalla documentazione a corredo della Proposta (ed esaminata dall'esponente), la stessa si estende su una superficie di ben 213 chilometri quadrati (e dunque oltre 21.000 ettari) nei quali, in applicazione delle prescrizioni previste nell'Elaborato n. 9, non sarà possibile l'installazione di impianti di produzione di energia, ivi compresi quelli alimentati da fonti rinnovabili. La vastissima estensione dell'area sulla quale si estenderebbe l'istituendo vincolo e le relative prescrizioni, è *ex se* elemento sintomatico del difetto di proporzionalità dell'agire di Codesta Soprintendenza che ha evidentemente operato una valutazione poco approfondita (e del tutto aprioristica) del contesto esaminato, caratterizzato da ben evidenti differenze al suo interno (come d'altronde non potrebbe essere nell'ambito di un territorio così vasto).

L'imposizione di un vincolo di tal specie, anche in considerazione dell'estensione dell'area su cui esso sarebbe destinato a produrre i relativi effetti giuridici, non risulta essere supportata da adeguate ragioni e motivi che ne giustificano una tale estensione.

A tal proposito, l'elaborato "Relazione Generale" si limita, infatti, a elencare le caratteristiche dell'area in funzione, per lo più descrittiva, dei tratti identitari dell'area medesima senza, tuttavia, offrire adeguata rappresentazione di quali valori estetici dovrebbero essere tutelati con la Proposta *de qua*.

In primis, non è dato comprendere quali siano e sulla base di quali motivi, le bellezze panoramiche che giustificano, ai sensi dell'art. 136, lett. d) del D.Lgs. 42/2004, l'imposizione di tale vincolo su un'area estesa per più di 200 chilometri quadrati.

Altrettanto priva di adeguato supporto motivazionale, risulta essere la Proposta con riferimento ai valori estetici che dovrebbero essere tutelati ai sensi dell'art. 136, lett. c) del D.Lgs. 42/2004.

Sul punto, si rammenta che non è sufficiente la presenza di valori identitari al fine di poter dichiarare la presenza di un notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136,

comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 senza correre il rischio che l'agire amministrativo sfoci in quello che la dottrina amministrativista ha definito "eccesso di tutela".

In tal senso, la stessa giurisprudenza maggioritaria sul tema (*ex multis*, cfr. TAR Lazio, n. 1080/2021) ha confermato che *"l'evoluzione recente delle riflessioni ... ha progressivamente messo a fuoco l'esigenza di differenziare la gravosità del regime giuridico vincolistico in corrispondenza del grado di valore del bene paesaggistico protetto - che deve rispondere alle ragioni dell'estetica, quale "causa" del vincolo, non riducibili, pertanto, al mero valore identitario dei luoghi, che costituisce solo un motivo "aggiuntivo", incidente sulla dimensione territoriale della sua rilevanza ... - facendo implicitamente richiamo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ... , per evitare di incorrere in quegli "eccessi di tutela" non giustificati ed addirittura in talune occasioni controproducenti rispetto alle stesse finalità di tutela perseguite.*

A tal proposito, lo stesso Progetto nella titolarità della Scrivente, prevede, secondo i dettami normativi vigenti, opere di carattere compensativo e di riqualificazione secondo quanto sarà individuato dalle civiche Amministrazioni Pubbliche interessate.

Risulta chiaro, pertanto, che l'imposizione di un vincolo di tal specie richiede la presenza simultanea di entrambi i presupposti previsti dall'art. 136, comma 1 lett. c): in ogni caso la presenza di valori tradizionali e estetici.

Da ciò ne deriva, quindi, che *"il solo valore identitario non è di per sé sufficiente per assoggettare un immobile o un'area al vincolo di tutela previsto dall'art. 136, essendo a tal fine richiesto anche, come requisito cumulativo, che si aggiunge al requisito proprio, quello del valore intrinseco dell'oggetto, del sito da tutelare, come "luogo dell'anima" o come "bellezza naturale" (nelle diverse declinazioni del "borgo pittoresco", del sublime delle vette delle montagne o dell'orrido, della "curiosità" di una bizzarria della natura etc.)"* Di conseguenza, la Soprintendenza è obbligata a un *"rigoroso onere motivazionale, che non può limitarsi al richiamo del mero valore identitario dell'area, ma deve estendersi all'analitica illustrazione delle caratteristiche concrete del paesaggio agrario che lo rendano eccezionale sotto il profilo paesistico"* (TAR Molise, n. 392/2022).

Al contrario, Codesta Soprintendenza, si è limitata a dare evidenza delle concrete esigenze di tutela soltanto per alcune limitate porzioni dell'area interessata dal vincolo *de quo* e, in particolare, per le aree costiere caratterizzate dalla presenza di vegetazione e fauna ritenute di importanza conservazionistica.

Nemmeno la presenza di altri beni tutelati nell'area di riferimento, pur menzionati nella Relazione Generale della Proposta, costituisce una ragione sufficiente per dichiarare il notevole interesse pubblico secondo l'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 in esame.

Anzi, in una prospettiva di ragionevolezza e proporzionalità, l'imposizione di un vincolo aggiuntivo avrebbe dovuto essere preceduta da un'attenta valutazione dell'operatività dei vincoli già esistenti, per stabilire se e quanto consentano di assicurare un'adeguata tutela al bene in

argomento, approfondendo, in un'ottica comparativa delle diverse misure alternative possibili, se e come la nuova misura risulti a tal fine "necessaria".

Come sopra rilevato, pertanto, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata da Codesta Soprintendenza risulta essere viziata sotto i profili del difetto di motivazione, della mancanza di proporzionalità e dello sviamento di potere per difetto dei presupposti necessari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

2) Manifesta disapplicazione del principio di proporzionalità

Come rappresentato nella Sentenza Cons. Stato, Sez. IV 23.09.2022 n. 8167 *"L'ultimo gradino del test di proporzionalità, come è noto, implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell'interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile."*

Ebbene, se si paragona l'obiettivo perseguito dalla Soprintendenza – la tutela tout court di un'area vasta - ed il mezzo utilizzato – il radicale svuotamento delle possibilità d'uso alternativo del territorio, soprattutto ai fini della produzione di energia eolica – appare evidente quanto sia sbilanciata la ponderazione effettuata.

L'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale *"non ha, nel caso concreto, il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone."*

"La posizione 'totalizzante' così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente: l'art. 12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in particolare, sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le zone agricole, stabilendo che nella loro ubicazione si deve tenere conto «delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale [...]»".

3) Illogicità manifesta della Proposta

Oltre ad essere irragionevole, il divieto istituito dalla Proposta in esame risulta anche essere viziato da illogicità manifesta. In particolare, Codesta Soprintendenza, se da un lato afferma in maniera generica e apodittica la necessità di tutelare il paesaggio e le asserite e indimostrate caratteristiche di pregio del paesaggio rurale esistente, dall'altro ammette come il medesimo contesto territoriale *"risenta della presenza di impianti eolici e fotovoltaici che insistono sulla sinistra idrografica del fiume Fortore, sia lungo il versante che in campo aperto"*.

Non si comprende come, da un lato, possa essere affermata la necessità di tutelare i caratteri identitari e di valenza paesaggistica esistenti dell'area attraverso un divieto aprioristico alla realizzazione di impianti rinnovabili e allo stesso tempo ammettere che il medesimo paesaggio sia già caratterizzato dalla presenza di altri impianti di tipo eolico e fotovoltaico.

Al contrario, per espressa previsione di legge, la presenza di altri impianti rinnovabili nella medesima area rappresenta, nel nostro ordinamento, un elemento di *favor* per la collocazione anche di nuovi impianti rinnovabili.

Ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2 sono, infatti, considerate idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili *“le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”*.

La disposizione appena citata, che valuta idonee le aree agricole nei pressi delle quali sono presenti impianti industriali (ivi compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile, come chiarito dal MASE con riscontro a interpello prot. n. 124474 del 28 luglio 2023) dimostra che il Legislatore è favorevole alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in aree in cui impianti di tal specie sono già presenti.

Pertanto, anche con riferimento alla presenza di altri impianti nel contesto territoriale oggetto della Proposta di imposizione di vincolo, il divieto contestato risulta essere viziato perché illogico e contrario agli indirizzi legislativi in materia.

4) Contrasto con il quadro normativo nazionale ed eurounitario in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

La Proposta in esame e, in particolare, il divieto aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia previsto dall'art. 3 della Normativa d'uso allegata alla Proposta, risulta essere in palese contrasto con il quadro normativo vigente che esprime un assoluto *favor* alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile anche alla luce del particolare momento storico.

Tale divieto, infatti, si pone in aperto contrasto sia con la normativa nazionale che, a seguito dei numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi anni, esprime un assoluto *favor* alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia dalla normativa Europea che impone agli Stati di dare priorità alla loro realizzazione nel raggiungimento dei limiti fissati dagli accordi sottoscritti da tutti i Paesi membri.

A tal proposito, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno desunto l'illegittimità di una normativa che contrasti coi principi desumibili dalla normativa vigente *“che ponga divieti assoluti di realizzazione di impianti da energia rinnovabili”* nonché di ogni provvedimento

amministrativo *“che precluda la realizzazione di tale finalità in assoluto”* (v. Corte Cass., SS.UU., n. 10054/2023) la quale ha precisato che *“non è consentito alle Regioni di adottare normative regionali contrastanti con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energia rinnovabili”*.

L'istituzione di tali divieti è stata a più riprese censurata dalla giurisprudenza amministrativa che ha già ritenuto illegittimi provvedimenti, analoghi a quello in esame, in cui, a seguito del procedimento per la dichiarazione del vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, si istituivano divieti aprioristici e generalizzati e si consentiva (come nella Proposta *de qua*) esclusivamente la realizzazione di impianti solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie (v. TAR Basilicata, sent. nn. 69/2023 e n. 257/2023).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito, nell'annullare disposizioni analoghe a quella che vieta la realizzazione di impianti di energia rinnovabile che *“semmai, l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato, caso per caso, con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio di valutazione di impatto ambientale, nel cui ambito risulta compresa l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004”* (TAR Basilicata, sent. n. 69/2023).

Al fine di meglio comprendere il quadro normativo in cui tale Proposta si inserisce, devono essere considerati, oltre che la copiosa produzione normativa in materia di semplificazioni autorizzative e procedurali (da ultimo, si consideri la L. 11/2024 di conversione del D.L. 181/2023), le disposizioni normative prodotte dagli organi legislativi dell'Unione Europea direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri.

4.1. Contrasto con il quadro normativo eurounitario e, in particolare, con l'art. 3 del Regolamento 2022/2577 (principio di prevalenza dell'interesse pubblico per gli impianti di produzione di energia rinnovabile)

In particolare, il menzionato art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2577, come recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2024/233 prevede, al comma 1, che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici e, al comma 2, che gli Stati membri sono tenuti ad accordare priorità alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nei procedimenti di pianificazione e autorizzazione.

Da tali disposizioni, direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri, discendono degli oneri specifici in capo alle Amministrazioni responsabili dei procedimenti di autorizzazione e di pianificazione, intesa quest'ultima in senso ampio, dalla disciplina euro unitaria.

Tali obblighi sono stati completamente disattesi da Codesta Amministrazione che, al contrario, intende istituire un divieto generale e aprioristico all'installazione di impianti rinnovabili, in palese violazione della normativa nazionale e comunitaria di riferimento nonché

dei principi ispiratori della disciplina in materia di sviluppo e promozione delle energie rinnovabili.

La Proposta formulata da Codesta Soprintendenza omette di dare adeguata rilevanza alle disposizioni appena menzionate, le quali impongono alle Amministrazioni di operare un bilanciamento degli interessi coinvolti, ritenuto necessario alla luce del rinnovato quadro normativo anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 8167/2022), il quale ha riconosciuto, oltre al dovere di contemperare le esigenze preposte alla tutela dei diversi interessi in gioco, quello di riconsiderare gli stessi alla luce del riconoscimento operato dall'indirizzo politico europeo e nazionale che si ribadisce, ancora una volta, *“riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, importanza fondamentale dichiarandoli opere di interesse pubblico proprio ai fini della tutela dell'ambiente”*.

Tale principio, come afferma il Consiglio di Stato *“[...] si impone anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo”*.

Con specifico riguardo a disposizioni che pongono divieti generali e aprioristici contenute in dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 9907/2023) ha chiaramente escluso la loro compatibilità con l'attuale quadro normativo euronitario dichiarando le stesse illegittime poiché contrastanti in modo manifesto coi principi di *“ragionevolezza e proporzionalità, avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER – aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità e indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, 7-bis, co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006 – coincidenti con l'esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l'attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili onde preservare l'ambiente e il paesaggio. (cfr. Corte Cost., sentt. n. 177/2021; n. 199/2014; n. 224/2012; Cons. Stato n. 8167/2022)”*.

4.2. Contrasto con le norme e i principi ispiratori della normativa nazionale in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

Il divieto generale di installazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli da fonti energetiche rinnovabili, risulta inoltre essere incompatibile con i principi cardine in materia desumibili dalla normativa nazionale di riferimento.

A tal proposito rileva, oltre che il generale *favor* del Legislatore nei confronti della realizzazione di questa tipologia di impianti, testimoniato dai numerosi interventi volti a semplificare gli *iter* procedurali volti al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione

e all'esercizio degli impianti, anche il regime di individuazione previsto dalla normativa vigente in materia di aree idonee e aree non idonee.

La Proposta in oggetto, infatti, non fa alcun riferimento, né considera in alcun modo la presenza, all'interno dell'area interessata dall'imposizione del vincolo, di aree che sono considerate idonee dal Legislatore all'installazione di impianti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021.

Nell'area interessata dalla Proposta, sono infatti presenti aree a destinazione industriale, cave e discariche nonché varie aree che sono considerate come idonee *ope legis*.

È evidente che non aver valutato attentamente la presenza di tali peculiarità rappresenta un gravissimo *vulnus* a cui deve essere posto adeguatamente rimedio.

La scelta operata da Codesta Amministrazione, di sottrarre un'area così vasta (dall'estensione di più di 200 chilometri quadri) alla possibilità di ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile si pone, anche sotto questo ulteriore profilo, in aperto contrasto con la normativa nazionale in materia.

Infatti, in caso di approvazione della Proposta, si introdurrebbe in una porzione non irrilevante di territorio nazionale, un'abrogazione *de facto* della normativa sulle aree idonee totalmente irragionevole.

Inoltre, l'istituzione di un divieto aprioristico e generalizzato, che prescinde dalla tipologia impiantistica e dalle caratteristiche concrete del territorio interessato dal vincolo (che ha un'estensione tale da non poter essere considerato come un'area omogenea e avente le medesime esigenze di tutela) contrasta anche con la *ratio* delle Linee Guida.

Sulla base di quanto ivi affermato, infatti, le aree non idonee a ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile sono individuate all'esito di appropriata istruttoria attraverso un apposito procedimento amministrativo in cui si operi un concreto bilanciamento degli interessi strettamente aderente alle specificità dei luoghi "*senza poter imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale*" (Corte Cost. n. 77/2021 e n. 58/2023) e fermo, comunque, il principio per il quale non possono essere introdotti "*divieti aprioristici di carattere generale all'insediamento degli impianti de quibus*" (Cons di Stato n. 2464/2022)

In tale contesto, nel quale anche la Corte Costituzionale precisa che sono illegittimi divieti generalizzati che non tengono conto delle concrete caratteristiche dei luoghi e delle specifiche tipologie impiantistiche operati tramite provvedimenti di natura legislativa, non si comprende come possa essere legittimo un provvedimento amministrativo (e dunque non legislativo) quale quello proposto da Codesta Soprintendenza che, oltre ai profili di illegittimità sopra rappresentati, impone un divieto generale all'installazione di impianti su un'area di più di 200 chilometri quadrati a prescindere dalle concrete caratteristiche dell'area destinata a ospitare gli impianti e dalla tipologia impiantistica proposta.

In definitiva, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico avanzata da Codesta Spettabile Soprintendenza risulta essere stata adottata in violazione dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza dell'agire amministrativo, del D.Lgs. 42/2004 nonché della normativa nazionale ed euro unitaria in materia di impianti di produzione di energia rinnovabile poiché istituisce aprioristicamente, omettendo di fornire adeguata motivazione anche in relazione agli aspetti caratteristici aventi valore tradizionale ed estetico di cui all'art. 136, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, un vincolo comportante un divieto assoluto di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e delle opere ad esse sottese e necessarie, su un'area estesa per più di 200 chilometri quadrati.

In ragione di quanto sopra sinteticamente esposto, la scrivente Società osservante

CHIEDE

A Codesto Spettabile Ente

- A. di riconsiderare la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, **procedendo ad un ritiro della Proposta in esame.**
- B. In subordine a quanto sopra e in ragione delle considerazioni svolte, di voler comunque espressamente inserire tra gli interventi compatibili con il vincolo *de quo*, la possibilità **di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti esistenti, nonché di installare gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e le relative opere di connessione in piena conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali ed euro unitarie.**

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento risultasse necessario e con l'occasione si porgono saluti distinti

L'amministratore

Simone Pinamonte